

proposta di atto amministrativo n. 64/07

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 11 settembre 2007

CRITERI E MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2007/2009
E DEL PIANO ANNUALE 2007 DI EDILIZIA SCOLASTICA
LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 16 luglio 2007, pubblicato nella g.u. 27 luglio 2007, n. 172, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, a ripartire tra le Regioni il finanziamento del piano triennale 2007/2009 di edilizia scolastica, stabilendo altresì criteri e modalità di utilizzo del finanziamento stesso;

Vista la legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale";

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica 2007/2009 e del piano annuale 2007;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio governo del territorio, mobilità e infrastrutture, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare i criteri e le modalità di formazione del piano triennale 2007/2009 e del piano annuale 2007 di edilizia scolastica contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23: CRITERI E MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2007-2009 E PIANO ANNUALE 2007 DI EDILIZIA SCOLASTICA.

1. Criteri di riparto dei fondi tra i territori provinciali
2. Soggetti aventi titolo ad accedere ai benefici
3. Interventi e spese ammissibili a contributo
4. Intensità del contributo
5. Requisiti per l'ammissione al contributo
6. Caratteristiche e contenuti del Piano triennale 2007/2009
7. Patto per la sicurezza
8. Modalità e termini per la formazione dei piani provinciali
9. Modalità di attuazione del piano annuale.

1. Criteri di riparto dei fondi tra i territori provinciali

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 luglio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 27/07/2007) ha ripartito il finanziamento delle annualità relative al quarto piano di programmazione triennale 2007/2009, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 23/96, attribuendo alla Regione Marche la somma complessiva di € 6.803.820,00 così ripartita:

- prima annualità – anno 2007	€	1.393.594,00
- seconda annualità – anno 2008	€	2.705.113,00
- terza annualità – anno 2009	€	<u>2.705.113,00</u>
- <i>totale triennio</i>	€	<i>6.803.820,00</i>

La gestione di detti finanziamenti non segue le modalità osservate nei precedenti piani redatti ai sensi della legge 23/1996 (*finanziamento in conto interessi, con accensione di mutui a totale carico dello Stato presso la Cassa Depositi e Prestiti*) in quanto le risorse messe a disposizione dallo Stato vengono trasferite alla Regione, transitano nel bilancio regionale, e saranno erogate dalla Regione ai soggetti attuatori con propri provvedimenti.

Ai fondi statali si aggiungono gli stanziamenti di bilancio disposti dalla Regione per dar corso al meccanismo di cofinanziamento previsto dalla legge 276/2006, così come integrato dal disposto del decreto ministeriale 16 luglio 2007.

Per la ripartizione dei fondi tra i territori provinciali ci si avvale dei medesimi indicatori utilizzati dal Ministero per il riparto tra le Regioni, in quanto il mancato completamento dell'Anagrafe nazionale e regionale dell'edilizia scolastica condiziona l'attività programmatica sia a livello nazionale che regionale, impedendo, in assenza di una puntuale ricognizione quantitativa e qualitativa del patrimonio scolastico, una verifica delle necessità del territorio rapportate alle situazioni effettive del patrimonio edilizio.

La tabella che segue illustra il riparto dell'importo complessivo dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione, articolato per annualità e per territori provinciali.

RIPARTO FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI

<i>prov</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>totale</i>	<i>%</i>
AN	828.692,31	1.639.352,58	1.639.352,58	4.107.397,47	30,18%
AP	699.807,16	1.356.938,78	1.356.938,78	3.413.684,73	25,09%
MC	539.566,15	1.019.502,99	1.019.502,99	2.578.572,13	18,95%
PU	719.122,38	1.394.431,65	1.394.431,65	3.507.985,67	25,78%
TOT	2.787.188,00	5.410.226,00	5.410.226,00	13.607.640,00	100,00%

Al fine di consentire il completo utilizzo del finanziamento statale e regionale, le quote di finanziamento assegnate ad una Provincia che, in tutto o in parte, non venissero localizzate nel piano attuativo annuale di riferimento (a causa di ritardi nella presentazione del piano, della mancanza di interventi in possesso dei requisiti richiesti, etc.) saranno ripartite, in misura proporzionale alle percentuali del presente riparto, tra i rimanenti territori provinciali per finanziare interventi rimasti esclusi dai posti utili della graduatoria per carenza di risorse.

2. Soggetti aventi titolo ad accedere ai benefici

Hanno titolo a formulare domanda per accedere ai benefici del presente piano i Comuni proprietari degli edifici sedi di scuole materne, elementari e medie, nonché le Amministrazioni Provinciali proprietarie, o titolari del diritto di uso, degli edifici sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

3. Interventi e spese ammissibili a contributo

Gli interventi ammissibili alla concessione del contributo di cui trattasi sono indicati, in stretto ordine preferenziale, all'articolo 7 del D.M.P.I. 16 luglio 2007

Possono quindi essere formulate istanze di contributo riferibili ad interventi per l'adeguamento alle norme e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo ad azioni tali da garantire l'idoneità dell'edificio nei confronti di:

- a) uso in sicurezza da parte di addetti, fruitori e visitatori (*rispetto normativa antisismica, normativa antincendio, sicurezza impianti, etc.*);
- b) condizioni di igiene;
- c) eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi di cui alla lettera a) rivestono carattere prioritario, gli altri interventi (*lett. b, e c*) sono considerati ammissibili solo qualora negli edifici scolastici presenti nell'ambito territoriale di riferimento siano state raggiunte le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi nn. 64/1974 (*Provvedimenti per le costruzioni con prescrizioni per le zone sismiche*) e 46/1990 (*Norme per la sicurezza degli impianti*), dal D.M. 26/08/1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*), e dal D.Lgs. n. 626/1994 (*salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Tra gli oneri finanziabili, oltre all'importo dei lavori, sono comprese le spese tecniche e l'IVA.

4. Intensità del contributo

L'intensità del cofinanziamento statale e regionale è stabilita nella misura massima dei 2/3 del costo dell'intervento (67%), restando in capo all'ente locale l'onere di far fronte, con risorse proprie, all'ulteriore quota minima del 33%.

Nel caso in cui l'Ente che richiede il contributo sia disponibile a garantire un cofinanziamento dell'intervento in misura superiore al 33%, il contributo regionale viene ridotto di conseguenza.

Le risorse in tal modo rese disponibili saranno impiegate per finanziare ulteriori interventi, localizzati nel medesimo territorio provinciale, che non trovano capienza nel piano finanziario compartecipato dallo Stato.

5. Requisiti per l'ammissione al contributo

Sono requisiti essenziali per l'inserimento nel Piano triennale di edilizia scolastica:

- **Obiettivo fisico:** indicazione di un obiettivo fisico coerente con le finalità del piano così come elencate al punto 3 (*Interventi e spese ammissibili a contributo*).
- **Cantierabilità:** deve essere garantita la celerità nella esecuzione dell'intervento, con particolare riguardo al livello della progettazione, alla disponibilità degli immobili nonché all'assenza di vincoli di carattere normativo. Per l'inserimento degli interventi nella annualità 2007 è richiesta la disponibilità di un progetto di livello almeno preliminare, redatto ai sensi della normativa vigente, approvato con atto deliberativo del competente organo dell'Ente

interessato. Per gli interventi inseriti nelle annualità 2008 e 2009 è sufficiente l'impegno dell'ente interessato a disporre del progetto preliminare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e ad inserire l'intervento oggetto della richiesta di contributo nel piano triennale ovvero nel piano annuale delle OO.PP. di cui all'art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici) del D.lgs 163/2006.

- Congruità della spesa: Attestazione della congruità della spesa e dell'esistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'assegnazione del contributo.
- Cofinanziamento: impegno, formalizzato con atto deliberativo del competente organo dell'Ente interessato, a cofinanziare l'intervento, con fondi propri ed in tempi compatibili con i termini previsti all'art. 4 della legge 23/1996, in misura non inferiore ad un terzo del costo inserito nel piano, come stabilito al punto 4 (Intensità del contributo).
- Patto per la sicurezza: alla domanda di contributo deve essere allegato un atto con il quale si delega la Regione alla sottoscrizione del *Patto per la sicurezza* con le modalità indicate all'articolo 10 del D.M.P.I. 16 luglio 2007. L'atto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere compilato utilizzando il modello posto in calce alla presente nota.
- Anagrafe regionale edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 23/1996: l'edificio oggetto dell'intervento proposto dovrà essere censito nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (*come stabilito dalla Giunta regionale con atto n. 1681/2005*) e l'intervento previsto deve essere coerente con le carenze indicate nella scheda di rilevazione.
- Parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.) del Ministero della Pubblica Istruzione competente per territorio. Le Province, come stabilito all'art. 8 del D.M. 16/07/2007, nel valutare il fabbisogno, dovranno tenere conto delle prevedibili esigenze di utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica nel medio e lungo periodo.
- Motivi di non ammissibilità: oltre alla mancanza di uno dei requisiti sopraindicati, costituisce motivo di non ammissibilità:
 - la presentazione di domanda di contributo da parte di soggetto/ente diverso da quelli indicati al punto 2 (*Soggetti aventi titolo ad accedere ai benefici*);
 - la presentazione di domanda di contributo relativa ad intervento concernente lavori per i quali è già stato pubblicato il bando di gara per la individuazione del soggetto esecutore.

6. Caratteristiche e contenuti del Piano triennale 2007/2009

Il Piano triennale 2007/2009, articolato in piani provinciali, in conformità alle disposizioni dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed al fine di rendere omogenei i contenuti dei piani provinciali triennali ed annuali presenta le seguenti caratteristiche:

- a) è costituito da un piano unico per ciascuna Provincia, suddiviso in Piani annuali, contenente la graduatoria delle domande di contributo per interventi il cui costo trova capienza nell'importo dei finanziamenti assegnati ad ogni provincia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nella terza annualità (2009), dopo gli interventi posti in posizione utile, sono indicati gli interventi, in possesso dei requisiti richiesti, rimasti esclusi per mancanza di risorse che potrebbero venire finanziati con eventuali economie di gestione mediante scorrimento della graduatoria.
- b) per ogni intervento sono indicati:
 - proprietà ed ente attuatore dell'intervento;
 - il tipo di scuola, sua denominazione ed ubicazione, per cui è previsto l'intervento (*per l'individuazione degli edifici scolastici vale la classificazione adottata nell'ambito dell' "Anagrafe dell'edilizia scolastica" in corso di completamento a livello regionale ai sensi della stessa legge 23/1996, art. 7*);
 - l'obiettivo fisico che si intende perseguire ovvero la finalità perseguita tra quelle indicate al precedente punto 3 (*Interventi e spese ammissibili a contributo*) ed il numero dei locali interessati;
 - il costo previsto, quale risulta dal progetto preliminare approvato dall'ente per gli interventi inclusi nella annualità 2007 ed il costo stimato per le annualità successive ove non sia disponibile il progetto preliminare;
 - il termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
 - gli estremi dell'atto deliberativo con il quale l'ente attuatore assume gli impegni indicati al punto 5 (*Requisiti per l'ammissione al contributo*) e del provvedimento di approvazione del progetto preliminare (*annualità 2007*);
 - priorità assegnata ai singoli interventi nel caso di più interventi proposti dal medesimo ente;

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 23/96, gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale pregresso, se conformi ai requisiti richiesti al precedente punto 5, possono essere inseriti nel piano triennale 2007/2009, utilizzando le relative quote di finanziamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 2 ottobre 1997, n. 340 (*Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica*), nell'ambito dei singoli piani annuali attuativi dei piani triennali di edilizia scola-

stica, le Province, ferma restando l'imputazione delle risorse alla originaria annualità di riferimento, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorché già concessi, disposti nei precedenti piani annuali, nonché riassegnare, all'ente originariamente assegnatario, singolarmente, l'eventuale residuo di un finanziamento già concesso ai sensi della legge n. 23/96.

7. Patto per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 11 dell'Intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 1° agosto 2007, in applicazione del *Patto per la Sicurezza* ivi richiamato, il nuovo termine per il completamento, da parte dei competenti Enti locali, delle opere di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici inclusi nei piani formulati ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23, è fissato al 31 dicembre 2009.

La proroga al 31 dicembre 2009 del termine per il completamento delle opere di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici è concessa anche per gli edifici inclusi in altri piani d'intervento eventualmente predisposti per le medesime finalità, direttamente dagli Enti locali con risorse proprie, regionali o comunque diverse da quelle indicate nel D.M. 16 luglio 2007.

La mancata ultimazione delle opere programmate nel termine indicato nei singoli piani di riferimento comporterà, per l'Ente inadempiente, la decadenza dalla proroga.

Il *Patto per la sicurezza* è sottoscritto dal Ministero e dal Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) che, in forza della delega di cui al punto 5 (*Requisiti per l'ammissione al contributo*) riassume in sé anche la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli enti locali inseriti nei Piani.

8. Modalità e termini per la formazione dei piani provinciali

Le Province nell'ambito della propria autonomia programmatica, in relazione alle specifiche situazioni rilevate nei territori di competenza e previa concertazione di eventuali ulteriori indirizzi e criteri di riparto in sede di Conferenza provinciale delle autonomie, provvedono alla localizzazione degli interventi.

A tal fine le Amministrazioni provinciali provvedono alla formazione di una graduatoria, redatta in base ad una ponderata valutazione di parametri e criteri, tra i quali sono da considerare prioritari:

- la messa in sicurezza dell'edificio in relazione al tipo ed al grado di rischio indotto dalle carenze riscontrate;
- la cantierabilità dell'intervento (*fase progettuale più avanzata, autorizzazioni acquisite etc.*);
- la collocazione territoriale dell'edificio e la dimensione del bacino di utenza servito;
- la misura del cofinanziamento aggiuntivo alla quota minima obbligatoria (33%) messo a disposizione da parte dell'ente richiedente (legato alla soluzione del problema indicato al punto 4).

Le Province, nel provvedimento di approvazione del piano, danno atto della "*congruità della spesa e dell'esistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'assegnazione del finanziamento statale, con particolare riguardo all'espressa indicazione delle rispettive compartecipazioni economiche*" come richiesto dall'art. 9 del D.M.P.I. 16 luglio 2007.

La trasmissione al Ministero della Pubblica Istruzione del piano regionale triennale 2007/2009 e del piano annuale 2007 deve avvenire entro **il termine perentorio del 24 ottobre 2007** (vale a dire 90 gg. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riparto dei fondi tra le Regioni).

A tal fine le Province dovranno trasmettere alla Regione i rispettivi piani, corredati dal parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio, non oltre il giorno 19 ottobre 2007.

9. Modalità di attuazione del piano annuale

La Regione, acquisito il finanziamento assegnatole dal Ministero della Pubblica Istruzione, trasferisce alle Province le risorse previste per l'attuazione degli interventi di competenza dei Comuni.

Ogni Provincia, nel territorio di competenza, provvede alla concessione ed alla erogazione del contributo ai Comuni beneficiari, comprensivo della quota statale e della quota regionale, con le modalità di seguito indicate.

Alla concessione ed erogazione dei contributi alle Amministrazioni provinciali per interventi sul loro patrimonio provvede direttamente la Regione.

I termini per l'attuazione degli interventi inclusi in ogni piano annuale, per quanto compatibili con il disposto dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7, della legge n. 23/1996, sono così stabiliti:

- entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale della Regione, gli enti attuatori beneficiari dei contributi approvano i progetti esecutivi degli interventi inclusi nell'annualità di che trattasi e ne danno comunicazione alla Provincia ed alla Regione;
- la Provincia e la Regione, in relazione alle rispettive competenze, dispongono la formale concessione del contributo nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto esecutivo;
- gli enti attuatori sono tenuti all'affidamento ed alla consegna dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione di concessione del contributo;
- i lavori dovranno essere ultimati entro il 30 dicembre 2009, salvo eventuali ulteriori proroghe concesse per gli interventi inclusi nel piano relativo all'annualità 2009.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

La Provincia e la Regione, in relazione alle rispettive competenze come indicate nei precedenti capoversi, erogano all'Ente attuatore la quota di contributo statale e regionale in due rate di acconto con le seguenti modalità:

- la prima rata di acconto - pari al 40% del finanziamento - verrà erogata, su richiesta dell'Ente attuatore, successivamente all'aggiudicazione dei lavori;
- la seconda rata - pari al 40% del finanziamento - verrà erogata al ricevimento della richiesta dell'Ente attuatore, corredata da una certificazione attestante la spesa effettivamente sostenuta, pari ad almeno il 45% del costo complessivo dell'intervento;
- la rata di saldo - pari al 20% del finanziamento - verrà erogata all'invio da parte dell'Ente attuatore della relativa richiesta, corredata da apposita comunicazione attestante la avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti.

Monitoraggio e misure in caso di inerzie, ritardi o inadempienze

Ai fini della realizzazione degli interventi inclusi nel piano la Provincia e la Regione coordinano e verificano l'attuazione degli impegni assunti rispettivamente dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali stesse.

Provincia e Regione riscontrata la presenza di inerzie, ritardi o inadempienze attivano le procedure di cui art. 4, comma 9, della legge 23/1996.

Gli Enti attuatori, conclusi gli interventi di propria competenza, ne danno comunicazione alla Regione che avrà cura di informare il Ministero come stabilito all'articolo 11 del D.M.P.I. 16 luglio 2007.

Regione Marche - Provincia di _____ / Comune di _____

**LEGGE 11 GENNAIO 1996, n. 23: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
PIANO TRIENNALE 2007-2009, PIANO ANNUALE 2007 E PATTO PER LA SICUREZZA.**

Il sottoscritto, Presidente *pro-tempore* della Provincia di

ovvero

Il sottoscritto, Sindaco *pro-tempore* del Comune di

Richiamati l'articolo 10 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 16 luglio 2007 e l'Intesa Istituzionale sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1° agosto 2007 concernenti la stipula del *Patto per sicurezza* di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. del ... con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la formazione del piano triennale 2007/2009 e del piano annuale 2007 di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Richiamati altresì gli impegni che vengono assunti da questo Ente con la presentazione della domanda di contributo a cui la presente delega è allegata, con particolare riguardo alla finalità dell'intervento di che trattasi, alle sue modalità di finanziamento ed ai termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere programmate;

delega

il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 del D.M.P.I. 16 luglio 2007, ad assumere la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli Enti locali inseriti nei Piani medesimi ed a stipulare in tale veste l'atto che costituisce il momento di perfezionamento del Patto per la sicurezza.

....., li.....

Il Presidente / Il Sindaco